



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

Provincia di Novara

Piazza Martiri n.3

28010 Vaprio d'Agogna

Codice Fiscale e Partita I.V.A: 00383120037

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30-03-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) PER L'ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle Sala Consigliere.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
MELLONE Silvano	Sindaco	Presente
MAZZONE PAOLA	Consigliere	Presente
PEGORARO MARTINA	Consigliere	Presente
BOGOGNA GIACOMO GIOVANNI	Consigliere	Presente
AGAZZONE GIULIANA	Consigliere	Presente
VANDONE PIERLUIGI	Consigliere	Presente
OBEZZI FRANCESCA	Consigliere	Presente
POLETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
RIGHINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
ZARA DANIELE	Consigliere	Presente
TOSI CLEMENTINO	Consigliere	Assente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Ferraro Federica

Il Signor MELLONE Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 avente oggetto Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 19-12-2022);
- la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale 128/2022 avente oggetto Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 202

RICHIAMATO l'art. 138 del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 17/07/2020 n. 77;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati

imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della

delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2023;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2023, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione di C.C.37 del 20/09/2020;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con la seguente votazione, resa in forma palese e per alzata di mano: Favorevoli: 10, Astenuti: 0; Contrari :0;

DELIBERA

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023, confermando quelle dell'anno 2022:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille
Terreni agricoli	7,9 per mille
Aree edificabili	10,20 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,20 per mille
Altri fabbricati	10,20 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- di riservarsi, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

- di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2023.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione a seguito di separata votazione favorevole all'unanimità dei n.10 Consiglieri presenti, ex art.134, IV comma, TUEL.

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 23-03-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Paola Leonardi

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 23-03-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Paola Leonardi

Il Presidente
F.to MELLONE Silvano

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ferraro Federica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-04-2023. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna 13-04-2023

Il Responsabile Pubblicazioni
F.to Dott.ssa Ferraro Federica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ❑ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vaprio d'Agogna, 13-04-2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ferraro Federica

E' copia conforme all'originale
Vaprio d'Agogna li

Segretario Comunale
Dott.ssa Ferraro Federica